

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART.3, L.R. N.10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 – C.F. 82004830909 – P.IVA 00322750902

**ORDINE DI ACQUISTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SERVIZIO MANUTENZIONI**

Prot. **4099/2026**

07 MAG. 2026

Olbia,

DA: Ilaria Dassi

A: referente della Ditta

DITTA: SOLIANA SERVIZI S.R.L. - Via RAFFAELE BIGI, 7 - 07026 OLBIA SS - Fax: - Telefono: 0789 57560 - email: solianaservizi@gmail.com - solianaservizisrl@sicurezzapostale.it - Partita IVA 03037010901

E p.c. Direttore Generale - Dott. Aldo Carta; Dirigente Ragioneria - Dott. Giuseppe Tidore

CENTRO DI COSTO: 180 -- VOCE DI BUDGET:

OGGETTO: FORNITURA DI PNEUMATICI AD USO DEI MEZZI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL CIPNES GALLURA CON ANNESSO SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, RIPARAZIONE E ASSISTENZA

Lotto CIG: BB42623595 CUP:

Pratica : 1324/2026 - Contratto di Fornitura

Referente CIPNES Gallura: Dott. Gianluca Roberto ; *Sig. LUCA MARCHIONI*

In riferimento all'oggetto, si conferma l'ordine di acquisto per la fornitura di pneumatici ad uso dei mezzi del servizio manutenzioni del CIPNES Gallura con annesso servizio di montaggio, smontaggio, riparazione e assistenza, alla ditta SOLIANA SERVIZI SRL, con sede in Via Raffaele Bigi, 7 - Loc. Basa - 07026 OLBIA (SS), C.F./P.IVA 03037010901. Si rimanda alle condizioni generali di contratto ed all'offerta allegate al presente ordine di acquisto per farne parte integrante e sostanziale. L'importo di contratto è stabilito in complessivi € 10.000,00 oltre IVA.

Allegati:

- Determinazione a contrarre - REP N. 1324/2026 del 04/05/2026;
- Condizioni generali di contratto;
- preventivi n. 6 e 7 del 13/03/2026, n. 8 del 17/03/2026, n. 9 del 24/03/2026 e n. 10 del 02/04/2026;
- DURC.

INDIRIZZO PEC AL QUALE INVIARE IL PRESENTE ORDINE DI ACQUISTO:

- Ditta: solianaservizisrl@sicurezzapostale.it

REFERENTI CIPNES - DA TRASMETTERE:

- Geom. Bastianino Mariano;
- Dott.ssa Ilaria Dassi;
- Dott. Gianluca Roberto;
- Sig. Luca Marchioni.

Si invita codesto operatore economico a voler restituire, entro 3 giorni dal ricevimento, il presente ordine contrattuale di acquisto controfirmato per ricevuta ed accettazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del codice civile.

La sottoscrizione ed accettazione del presente documento contrattuale è da considerarsi condizione essenziale ai fini della validità ed efficacia dello stesso. Si precisa che in caso di mancata restituzione di copia del predetto documento, opportunamente sottoscritto in forma autografa leggibile da parte del soggetto titolare di poteri di firma e con timbro della società, lo stesso è da considerarsi ad ogni effetto di legge nullo ed inefficace.



Importo presunto pari a €10.000,00 oltre IVA di Legge

(IVA da evidenziare in fattura con la dicitura "scissione dei pagamenti ex art. 17 ter dpr 633/72")

Codice destinatario per la trasmissione delle fatture elettroniche: SUBM70N

Ai sensi dell'art. 25, comma 3 del DL 66/2014 il CIPNES non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG

VISTO DI APPROVAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Aldo Carta



VISTO DI APPROVAZIONE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Gianluca Roberto



VISTO DI VALIDAZIONE
DIRIGENTE SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
ING. ANTONIO F. CATGIU



Per Accettazione
Timbro e firma della Ditta

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 – Oggetto del Contratto

1. La ditta affidataria dell'appalto, col presente atto legalmente e formalmente si obbliga all'esecuzione dell'appalto per la **FORNITURA DI PNEUMATICI AD USO DEI MEZZI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL CIPNES GALLURA CON ANNESSO SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, RIPARAZIONE E ASSISTENZA**, conformemente alle prescrizioni tecniche, amministrative e contabili riportate nel presente documento e secondo le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
2. In particolare, la ditta affidataria dovrà garantire la fornitura dei prodotti indicati nei listini ufficiali dei maggiori produttori di materiale vario commercializzato, con i rispettivi ribassi di sconto desunti dai preventivi n. 6 e 7 del 13/03/2026, n. 8 del 17/03/2026, n. 9 del 24/03/2026 e n. 10 del 02/04/2026 inviati dalla ditta in sede di indagine di mercato, nei quali sono riepilogati i marchi degli pneumatici forniti ed i servizi offerti, con esplicitazione delle prestazioni eseguite od escluse, unitamente ai relativi prezzi unitari e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3. L'esecuzione della fornitura e dei servizi dovrà avvenire secondo i termini, le modalità, le specifiche tecniche e i livelli qualitativi indicati nel suddetto preventivo e nel presente Contratto.
4. Resta fermo che ogni attività accessoria o connessa all'esecuzione della fornitura e dei servizi, rientra nel perimetro del presente contratto.
5. L'appalto viene effettuato "a misura".

I prezzi da utilizzare per l'esecuzione delle forniture previste nel presente appalto saranno determinati applicando la percentuale di sconto offerta dalla ditta affidataria, sui listini in corso di validità delle case costruttrici al momento dell'esecuzione delle forniture.

6. La ditta affidataria sarà tenuta a fornire al CIPNES, prima dell'avvio delle forniture, i listini in corso di validità con i prezzi ufficiali delle case costruttrici.
7. La ditta affidataria dovrà impegnarsi, per l'intera durata dell'appalto, a fornire puntualmente al CIPNES eventuali aggiornamenti dei listini ufficiali delle case produttrici.
8. La rendicontazione mensile farà riferimento agli ultimi listini ufficialmente trasmessi dalla ditta affidataria al CIPNES prima della data di esecuzione delle forniture riportata sui DDT di riferimento.
9. Qualora si rendesse necessario acquistare articoli e/o prodotti non previsti negli elenchi di cui sopra, i relativi prezzi saranno desunti dai prezzi di listino indicati nei cataloghi dei produttori, scontati dello stesso ribasso offerto in sede di RDO.

Art. 2 – Importo del Contratto

1. L'importo complessivo del presente contratto è stabilito in € **10.000,00** (euro diecimila/00) oltre IVA di legge, calcolato "a misura" ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. L'appalto avrà una durata sino al **raggiungimento dell'importo complessivo massimo di € 10.000,00 oltre Iva.**
3. Il prezzo offerto dall'Appaltatore si intende onnicomprensivo di ogni onere e obbligo derivante dall'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli stabiliti da leggi, regolamenti e dalle disposizioni emanate o emanande dalle Autorità competenti in materia. Resta esclusa la sola imposta sul valore aggiunto (IVA), da applicarsi secondo l'aliquota vigente.
4. Il contratto è stipulato "a misura" sulla base dei quantitativi effettivamente acquistati dei prodotti elencati nel listino prezzi della ditta affidataria.
5. La frequenza, la periodicità, l'entità e la natura degli acquisti sarà determinata unicamente dalle particolari esigenze di manutenzione.

Art. 3 - Specifiche tecniche dei prodotti e delle prestazioni

1. Gli pneumatici oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di primaria qualità, esenti da difetti di progettazione, fabbricazione, conservazione o trasporto, idonei all'uso cui sono destinati e conformi alle prescrizioni tecniche, prestazionali e di sicurezza previste dalla normativa europea e nazionale vigente.
2. I prodotti forniti dovranno essere compatibili con i mezzi del servizio manutenzioni del CIPNES Gallura cui sono destinati, avuto riguardo, in particolare, alle dimensioni, agli indici di carico e di velocità, alla destinazione d'uso, alla tipologia di impiego e alle ulteriori caratteristiche tecniche richieste dal costruttore del veicolo ovvero indicate dal CIPNES in sede di ordinativo.
3. L'Appaltatore garantisce che gli pneumatici forniti:
 - a) siano conformi alle disposizioni vigenti in materia di omologazione e commercializzazione;
 - b) rechino, ove previsto, marcatura ed etichettatura conformi alla disciplina europea applicabile;
 - c) siano privi di vizi palesi ed occulti e idonei a garantire adeguati livelli di sicurezza, affidabilità e durata;
 - d) corrispondano, per qualità e caratteristiche, a quanto risultante dai listini, cataloghi, schede tecniche e preventivi richiamati nel presente contratto.
4. Le prestazioni accessorie di montaggio, smontaggio, riparazione e assistenza dovranno essere eseguite a regola d'arte, con impiego di attrezzature idonee e personale qualificato, nel rispetto delle istruzioni del produttore, delle norme tecniche di settore e delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
5. Nell'esecuzione dei servizi accessori, l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le cautele tecniche necessarie per evitare danni ai veicoli, ai cerchi, agli organi meccanici connessi, nonché per garantire la corretta equilibratura, installazione e verifica funzionale degli pneumatici forniti o sostituiti.

6. Eventuali prodotti equivalenti rispetto a quelli ordinariamente commercializzati dall'Appaltatore potranno essere forniti solo previo assenso del CIPNES, purché aventi caratteristiche tecniche, prestazionali e qualitative pari o superiori a quelle richieste e fermo restando il rispetto delle condizioni economiche contrattuali applicabili.
7. Su richiesta del CIPNES, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione la documentazione tecnica relativa ai prodotti forniti, ivi comprese, ove pertinenti, schede tecniche, etichettature di prodotto, dichiarazioni di conformità, certificazioni del produttore e ogni altra documentazione utile a comprovare il possesso delle caratteristiche richieste.
8. Il CIPNES si riserva la facoltà di rifiutare i prodotti non conformi alle caratteristiche richieste, non compatibili con i mezzi cui sono destinati, ovvero affetti da vizi o difetti, con obbligo dell'Appaltatore di provvedere, a propria cura e spese, alla loro immediata sostituzione, fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dal presente contratto e dalla normativa vigente.

Art. 4 Responsabilità dell'appaltatore

1. L'appaltatore è responsabile nei confronti del CIPNES dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. L'appaltatore, nell'esecuzione della fornitura prevista nell'appalto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. L'impresa appaltatrice si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. L'appaltatore risponde per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati nell'espletamento della fornitura, nonché di eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere il CIPNES sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
3. La ditta appaltatrice si impegna inoltre ad adeguare la fornitura oggetto dell'appalto ad ogni nuova normativa europea, nazionale, regionale che entrerà in vigore nel corso della durata contrattuale, con particolare riferimento alla normativa in materia di produzione, immissione in commercio ed utilizzo dei prodotti oggetto di distribuzione. Pertanto, qualora sopraggiungano normative che impediscano l'immissione in commercio o l'utilizzo di determinati prodotti, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione al CIPNES ed avviare la procedura di sostituzione.
4. L'impresa appaltatrice sarà considerata responsabile dei danni che dagli articoli forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose sia del CIPNES che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il CIPNES, che sarà inserito nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.
5. L'appaltatore è tenuto a garantire la presenza di uno o più referenti ai cui il CIPNES potrà fare riferimento per qualsiasi questione inerente le prestazioni oggetto dell'appalto.
6. L'appaltatore dovrà pertanto indicare al CIPNES il nominativo del predetto referente, con l'indicazione del recapito telefonico e indirizzo e-mail, oltre il

numero di fax al quale inviare gli ordini di fornitura e le richieste di eventuali interventi.

Art. 5 – Modalità di Pagamento

1. A conclusione delle singole prestazioni, l'Appaltatore provvederà al rilascio di regolare D.D.T. (Documento di trasporto), indicante i quantitativi, suddivisi per tipologia, degli articoli forniti e/o all'emissione di un rapporto di intervento dettagliato in merito ai servizi accessori o di assistenza eseguiti.

Il corrispettivo per le singole prestazioni (forniture o servizi) oggetto del presente contratto sarà liquidato **con cadenza bimestrale** mediante bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni dalla certificazione della regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 136 del 2010, così come modificato dalla L. 217 del 2010, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella fornitura, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. 136 del 2010 e ss.mm.ii. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso.
4. L'Affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
5. Documentazione obbligatoria in fattura

La fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere i seguenti dati:

- Oggetto del contratto: **APPALTO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI AD USO DEI MEZZI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL CIPNES GALLURA CON ANNESSO SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, RIPARAZIONE E ASSISTENZA;**
- Numero di repertorio: **1324/2026;**
- Numero di CIG: **BB42623595;**
- Codice univoco: **SUBM70N;**
- Evidenza dell'IVA con la dicitura "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972".

In ottemperanza all'art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014, il CIPNES non procederà al pagamento delle fatture elettroniche prive del codice CIG.

6. Ulteriori verifiche e condizioni per il pagamento.

Il pagamento è subordinato alla verifica, da parte della Stazione Appaltante, della regolarità contributiva dell'Appaltatore e all'accertamento dell'assenza di inadempienze o obblighi di pagamento di cartelle esattoriali di importo pari o superiore a euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, del D.M. 40/2008 e della circolare n. 22 del 29/07/2008 del Ministero dell'Economia e Finanze.

Art. 6 – Tempi di Esecuzione

1. Le prestazioni (forniture o servizi) dovranno essere eseguite entro e non oltre i termini di seguito riportati:
 - entro e non oltre le 48 ore (quarantotto) dalla data di invio della mail di richiesta da parte del CIPNES, della quantità e tipologia dei prodotti da fornire;
 - entro e non oltre le 24 ore (ventiquattro) dalla data di invio della mail di richiesta di intervento da parte del CIPNES per i servizi manutentivi accessori e di assistenza da erogare.
2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare scrupolosamente i termini sopra indicati, fatte salve le ipotesi di proroga o di sospensione dell'esecuzione per causa di forza maggiore o per motivi imputabili all'Amministrazione, da documentarsi in forma scritta.
3. Il contratto avrà validità ed efficacia fino al raggiungimento dell'importo contrattuale di cui all'art. 2, fatti salvi gli eventuali incrementi o decrementi nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 7 – Modalità di esecuzione della fornitura

1. Ogni qualvolta si renda necessario le persone delegate dal CIPNES, i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati alla ditta fornitrice all'inizio dell'esecuzione del contratto, si recheranno presso il punto vendita della sede di Olbia della ditta affidataria per acquistare il materiale occorrente.
2. Nel caso in cui la ditta fornitrice **non abbia temporaneamente la disponibilità** degli articoli e/o prodotti ricompresi nell'elenco di cui all'art. 1 ed espressamente richiesti dal personale CIPNES, è obbligata ad approvvigionarsene entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione di una penalità dell'1‰ (uno per mille) dell'importo di contratto, per ogni giorno, o frazione di esso, così come stabilito dal successivo art. 8.
3. Nel caso in cui la ditta fornitrice **non commercializzi** specifiche tipologie di articoli e/o prodotti ricompresi nell'elenco di cui all'art. 1, potrà proporre al CIPNES la fornitura di articoli e/o prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti o superiori, applicando il medesimo prezzo unitario contrattualmente stabilito per gli articoli e/o prodotti ricompresi nell'elenco di cui all'art. 1 ovvero in alternativa dovrà provvedere ad approvvigionarsi degli articoli ricompresi nell'elenco entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione di una penalità dell'1‰ (uno per mille) dell'importo di contratto, per ogni giorno, o frazione di esso, così come stabilito dal successivo art. 8.
4. Qualora si rendesse necessario acquistare articoli e/o prodotti **non previsti nell'elenco** di cui all'art. 1 o adoperare materiali di specie diversa, i prezzi relativi saranno desunti dai prezzi di listino indicati nei cataloghi dei produttori, scontati dello stesso ribasso offerto in sede di RDO.
5. Ogni volta la ditta fornitrice rilascerà alla cassa una ricevuta nella quale sarà elencato il materiale e l'importo dell'acquisto.

6. Per il periodo di riferimento la ditta fornitrice emetterà una fattura, il cui totale sarà dato da tutte le ricevute (e pertanto acquisti) effettuati nel periodo.
7. La frequenza, la periodicità, l'entità e la natura degli acquisti sarà determinata unicamente dalle particolari esigenze di manutenzione consortili.

Art. 8 – Penale per Ritardo nell'Esecuzione delle prestazioni

1. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, rispetto al termine contrattualmente stabilito, verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.
2. La penale maturata sarà detratta dagli importi spettanti all'Appaltatore in occasione del pagamento delle prestazioni a cui il ritardo si riferisce, fatte salve l'eventuale risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1382, comma 2, del Codice Civile.
3. L'Appaltatore non potrà addurre eccezioni di sorta per evitare o ritardare la regolare e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 9 – Garanzia

1. Ambito di applicazione

La garanzia si estende a tutti i beni forniti, con esclusione delle parti soggette a naturale usura o consumo. Le previsioni di cui al presente articolo operano ai sensi degli artt. 1490 e seguenti del Codice Civile, nonché in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

2. Durata e decorrenza

L'Appaltatore garantisce i beni forniti per 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di consegna effettiva dei medesimi, salvo diverso termine indicato negli atti di gara o nel Capitolato. Durante tale periodo, l'Appaltatore risponde di ogni vizio e difformità, fornendo tempestiva assistenza e ponendo in essere gli interventi necessari.

3. Oggetto della garanzia

a) L'Appaltatore si impegna a riparare e/o sostituire, a propria cura e spese, le parti difettose, comprese le spese di manodopera, salvo i componenti soggetti a normale usura;

b) Restano a carico dell'Amministrazione i costi dovuti ad eventuali fermi impianto, perdite di produzione o oneri indiretti legati all'indisponibilità dei beni;

c) Nel caso in cui le parti difettose non siano più reperibili sul mercato, l'Appaltatore provvede a sostituirle con componenti di prestazioni analoghe o superiori.

4. Esclusioni di responsabilità

L'Appaltatore non risponde di danni o malfunzionamenti derivanti da:

- Imperizia, negligenza o trascuratezza del Committente o del suo personale;
- Utilizzi o sovraccarichi diversi da quelli previsti nelle specifiche tecniche;

- Uso di materiali o accessori non conformi alle istruzioni d'uso;
- Vizi delle strutture di installazione o di fondazione;
- Effetti di azioni chimiche, elettriche, elettroniche o di altra natura non imputabili a difetti originari dei beni;
- Modifiche o interventi eseguiti dal Committente o da terzi senza il previo consenso scritto dell'Appaltatore.

5. Modalità di intervento in garanzia

a) Per consentire all'Appaltatore di eseguire tempestivamente gli interventi in garanzia, il Committente è tenuto a:

- Segnalare in modo documentato la natura del difetto o vizio;
- Mettere a disposizione il personale e i mezzi necessari, se richiesto;
- Concedere un termine congruo per effettuare le riparazioni o sostituzioni.

b) Gli interventi in garanzia saranno eseguiti in un arco temporale ragionevole rispetto alla natura del difetto, tenuto conto dell'interesse pubblico alla funzionalità dei beni.

6. Ulteriori previsioni

L'Appaltatore non risponde di interventi, riparazioni o modifiche effettuate su iniziativa del Committente senza il suo preventivo consenso scritto e non potrà essere chiamato a risarcire danni non imputabili a vizi originari dei beni o a propria colpa grave o dolo, ai sensi degli articoli 1218, 1494 e 2043 del Codice Civile.

7. Clausole finali sulla garanzia

Resta impregiudicato il diritto del Committente di avvalersi di ogni ulteriore tutela prevista dalla normativa vigente e dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Le presenti condizioni di garanzia si integrano, ove compatibili, con eventuali ulteriori prescrizioni di garanzia previste da specifiche norme settoriali o dalle condizioni di gara.

Art. 10 – Revisione dei Prezzi

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare un aumento o una diminuzione dei costi superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo contrattuale, si darà luogo alla procedura di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.
2. L'eventuale adeguamento del corrispettivo sarà stabilito in misura proporzionale all'entità dell'aumento o della diminuzione verificatasi, nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Art. 11 – Regime Fiscale

1. Poiché il presente contratto ha ad oggetto forniture soggette a IVA, la registrazione dell'atto sarà effettuata "solo in caso d'uso" ai sensi della normativa vigente.

2. Ogni onere fiscale derivante dal presente contratto è a carico dell'Appaltatore, fatta salva la quota parte relativa all'IVA, che rimane a carico del Committente secondo le disposizioni di legge.

Art. 12 – Subappalto

1. Ai sensi della normativa vigente, è ammesso il subappalto nei limiti di legge, previa autorizzazione scritta del CIPNES. La mancata richiesta di autorizzazione o il subappalto non autorizzato comportano le conseguenze previste dal D.Lgs. 36/2023 e dalla legislazione in materia.
2. L'Appaltatore rimane in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente per tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, anche nel caso di prestazioni affidate in subappalto.

Art. 13 – Modifiche al Contratto

1. Il presente contratto è vincolante tra le parti dalla data di sottoscrizione. Qualunque modifica, integrazione o variazione dovrà essere pattuita per iscritto a pena di nullità.
2. Ogni modifica in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 è da considerarsi inefficace, con riserva di ogni altro rimedio previsto dalla legge in capo al Committente.

Art. 14 – Controversie e Foro Competente

1. È esclusa la competenza arbitrale. Le parti eleggono domicilio presso la sede del CIPNES e convengono che, per ogni controversia relativa all'esecuzione o all'interpretazione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania (SS).
2. Resta salva la possibilità, ove previsto dalla normativa vigente, di ricorrere a procedure di mediazione, negoziazione assistita o a qualunque altro strumento deflattivo del contenzioso, purché previsto a pena di validità.

Art. 15 – Divieto di Cessione dei Crediti

1. Salvo apposita autorizzazione scritta del CIPNES, il credito derivante dal presente contratto non potrà essere ceduto a terzi, né potrà formare oggetto di mandato all'incasso o di delegazione di pagamento.
2. In difetto di tale autorizzazione, ogni atto di cessione o mandato sarà privo di efficacia nei confronti del CIPNES, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile e delle vigenti disposizioni in materia.
3. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a riportare il divieto di cessione del credito, con apposita dicitura o timbro, su tutti i documenti contabili e sulle fatture emesse in esecuzione del presente contratto.

Art. 16 - Clausola Risolutiva Espressa

1. Costituiscono causa di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- a) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria;
- b) perdita dei requisiti di qualificazione;
- c) applicazione di penali per importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- d) cessione del contratto senza autorizzazione.

Art. 17 - Sicurezza Sul Lavoro e DUVRI

1. L'appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/2008. L'inadempimento comporta la risoluzione del contratto.
2. Restano a carico dell'Appaltatore gli oneri aziendali di sicurezza, già ricompresi nel prezzo offerto. Egli fornisce Dispositivi di Protezione Individuale conformi e garantisce la formazione obbligatoria del personale impiegato.
3. Il CIPNES può sospendere l'esecuzione in caso di gravi violazioni; la protrazione oltre 5 giorni lavorativi o la reiterazione comporta la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. e la segnalazione all'ANAC.

Art. 18 - Codice Di Comportamento, integrità e trasparenza

1. L'Appaltatore, i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori si impegnano a rispettare:
 - a) il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013);
 - b) il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del CIPNES, pubblicati sul sito istituzionale;
 - c) i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 2-5, D.Lgs. 36/2023.
2. L'Appaltatore dichiara l'assenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 36/2023 e si impegna a comunicarne entro 5 giorni l'eventuale insorgenza.
3. La violazione degli obblighi di cui sopra comporta:
 - penale pari all'1 ‰ dell'importo contrattuale per ciascuna infrazione, fino a un massimo del 5 %;
 - facoltà del CIPNES di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. e di segnalare l'evento all'ANAC.
4. L'Appaltatore assicura che tutto il personale coinvolto riceva idonea informazione/formazione sui suddetti obblighi.

Art. 19 - Clausola Anticorruzione, whistleblowing e Modello 231

1. L'Appaltatore aderisce al Patto di Integrità del CIPNES e si impegna a prevenire qualsiasi forma di corruzione, concussione o frode durante l'esecuzione del contratto (L. 190/2012).
2. Dichiara di aver adottato – o di adottare entro 60 giorni – un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme al D.Lgs. 231/2001; in difetto, si impegna comunque a rispettarne i principi.

3. È istituito un canale di segnalazione (whistleblowing) in conformità al D.Lgs. 24/2023; l'Appaltatore garantisce la riservatezza e la tutela del segnalante e impone analogo obbligo ai subappaltatori.
4. In caso di condanna definitiva per uno dei reati ostativi di cui all'art. 94, co. 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 il CIPNES può risolvere il contratto, escutere la garanzia ed effettuare la segnalazione all'ANAC.
5. Qualsiasi promessa o erogazione di denaro o altra utilità volta a ottenere indebiti vantaggi costituisce grave inadempimento e determina la risoluzione immediata del contratto con risarcimento dei danni subiti dal CIPNES.

Art. 20 – Obblighi Relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1. L'Appaltatore, in relazione al presente contratto contraddistinto dal CIG: **BB42623595**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
2. L'eventuale inadempimento degli obblighi previsti dal citato art. 3 della L. 136/2010 comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 21 – Informativa per il Trattamento dei Dati Personali

1. L'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni in oggetto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di trattamento dei dati personali e in particolare del Regolamento UE n. 2016/679. I dati forniti dall'appaltatore vengono trattati dal CIPNES ai fini della gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal CIPNES in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE n. 2016/679.
2. Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE e sarà all'uopo nominato. Le indicazioni specifiche sulla natura, sull'impegno e sulle responsabilità dell'appaltatore in relazione all'incarico di Responsabile del Trattamento saranno comunicate dal rispettivo Titolare del Trattamento in sede di nomina. L'appaltatore dovrà, pertanto, mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è il CIPNES-Gallura, nella persona del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) dell'ente, con Sede: Olbia- Via Zambia n.7 - Tel.: 0789-597125- mail: - pec: protocollo@pec.cipnes.it.

Art. 22 – Obblighi ambientali, CAM e gestione sostenibile

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, al pieno rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia ambientale, di gestione dei rifiuti, di sicurezza dei prodotti e di utilizzo

sostenibile delle risorse, nonché dei principi di tutela dell'ambiente e di riduzione degli impatti ambientali connessi al ciclo di vita delle forniture e dei servizi accessori, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

2. In relazione alla specifica natura dell'appalto, avente ad oggetto la fornitura di pneumatici ad uso dei mezzi del servizio manutenzioni del CIPNES Gallura, con annesso servizio di montaggio, smontaggio, riparazione e assistenza, l'Appaltatore si obbliga a garantire che i prodotti forniti e le attività eseguite siano improntati a criteri di sostenibilità ambientale, efficienza nell'uso delle risorse, sicurezza di impiego e corretta gestione del fine vita dei materiali.
3. Gli pneumatici forniti dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di produzione, omologazione, commercializzazione ed etichettatura, con particolare riferimento alle disposizioni europee applicabili in tema di prestazioni energetiche, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna di rotolamento, come risultanti dall'etichettatura di prodotto prevista dalla disciplina unionale vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 2020/740, ove applicabile. L'Appaltatore dovrà altresì garantire che i prodotti forniti siano conformi alla disciplina in materia di sostanze pericolose e, in particolare, alle disposizioni del Regolamento REACH e della restante normativa applicabile ai materiali ed ai componenti impiegati.
4. L'Appaltatore si impegna, nei limiti della compatibilità tecnica con la destinazione d'uso dei veicoli cui gli pneumatici sono destinati, a privilegiare prodotti caratterizzati da adeguati livelli prestazionali sotto il profilo:
 - a) della riduzione della resistenza al rotolamento e, conseguentemente, del contenimento dei consumi energetici del veicolo;
 - b) della sicurezza in esercizio, con particolare riguardo all'aderenza sul bagnato;
 - c) del contenimento delle emissioni acustiche esterne;
 - d) della durabilità e affidabilità del prodotto, al fine di ridurre la frequenza di sostituzione e l'impatto ambientale complessivo della fornitura.
5. Nell'ambito delle attività di montaggio, smontaggio, riparazione e assistenza, l'Appaltatore è tenuto ad adottare procedure operative conformi alla normativa vigente e idonee a prevenire dispersioni, contaminazioni e impatti ambientali indebiti, assicurando in particolare:
 - a) il corretto deposito temporaneo, la raccolta e la separazione dei rifiuti derivanti dall'attività di officina;
 - b) la gestione dei pneumatici fuori uso (PFU) e degli eventuali ulteriori rifiuti prodotti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) il conferimento dei rifiuti esclusivamente a soggetti autorizzati, con piena tracciabilità delle relative operazioni;
 - d) l'adozione di misure organizzative ragionevolmente idonee a contenere consumi, emissioni e movimentazioni non necessarie connesse all'esecuzione delle prestazioni.
6. L'Appaltatore assume l'obbligo di provvedere, direttamente o tramite operatori autorizzati, al ritiro ed alla corretta gestione degli pneumatici fuori uso derivanti dalle sostituzioni effettuate nell'ambito del presente contratto, sollevando e manlevando il CIPNES da ogni responsabilità, onere, contestazione o

conseguenza pregiudizievole derivante da inadempimenti imputabili all'Appaltatore medesimo o ai soggetti della filiera da esso incaricati.

7. Ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, il CIPNES potrà richiedere in qualunque momento all'Appaltatore la trasmissione della documentazione tecnica ed amministrativa comprovante la conformità ambientale dei prodotti e delle attività eseguite, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) schede tecniche dei prodotti forniti;
 - b) etichette europee degli pneumatici, ove previste;
 - c) dichiarazioni del fabbricante, del distributore o dell'installatore;
 - d) formulari, registri, attestazioni di conferimento o altra documentazione utile a comprovare la corretta gestione dei PFU e degli ulteriori rifiuti prodotti;
 - e) ogni altro elemento ritenuto necessario dalla Stazione appaltante ai fini delle verifiche di competenza.
8. Il mancato rispetto degli obblighi ambientali e di sostenibilità previsti dal presente articolo costituisce inadempimento contrattuale. In tali casi, il CIPNES potrà assegnare all'Appaltatore un termine congruo per l'adozione delle necessarie misure correttive, fatta salva l'applicazione delle penali eventualmente previste dal contratto, nonché, nei casi di grave o reiterata inosservanza, la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Stazione appaltante.
9. Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'Appaltatore di adeguarsi tempestivamente ad eventuali sopravvenienze normative in materia ambientale applicabili alle forniture ed ai servizi oggetto del presente contratto, senza oneri aggiuntivi per il CIPNES, salvo il ricorrere dei presupposti di legge per eventuali modifiche contrattuali consentite dall'ordinamento.

Art. 23 – Norme di Rinvio

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di appalti pubblici.
11. In caso di contrasto tra le previsioni del presente contratto e le disposizioni inderogabili di legge o di regolamento, queste ultime prevalgono, e le clausole difformi si intendono sostituite di diritto.

Art. 24 – Norme Finali

1. L'Appaltatore riconosce che gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente contratto costituiscono obbligazioni di primaria importanza. L'inadempimento anche parziale o il mancato rispetto di una sola delle clausole previste potrà determinare la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

2. Le presenti condizioni generali di contratto si intendono accettate dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto e con la formulazione dell'offerta, rimanendo in vigore per l'intera durata del rapporto contrattuale.
3. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di adottare ulteriori atti o disposizioni per l'adeguamento del contratto alle sopravvenute normative in materia di appalti pubblici, in quanto inderogabilmente applicabili.